



BANDO INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO

Eventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza, concede un'indennità giornaliera in favore degli iscritti che, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione.

Tale indennità non è cumulabile con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore dei liberi professionisti, per il periodo corrispondente ai due mesi precedenti e ai tre mesi successivi alla data del parto. Si precisa, inoltre, che l'indennità di malattia per patologie inabilitanti durante il periodo di maternità non può considerarsi sostitutiva dell'indennità di maternità anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata regolarmente richiesta in base ai termini previsti dalla normativa vigente.

In considerazione dello stato emergenziale collegato all'epidemia di **Covid-19**, l'indennità può essere richiesta anche dagli iscritti che siano stati **obbligati ad osservare un periodo di quarantena debitamente certificato**, pur non avendo contratto direttamente la malattia.

ATTENZIONE: non vanno intesi, in tal senso, i divieti di circolazione (distanziamento sociale) disposti dal Governo o dalle Regioni.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dall'Ente e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ

Possono accedere al beneficio assistenziale gli iscritti attivi all'Ente in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti che, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto per un periodo massimo di centottanta giorni nell'anno solare, con esclusione degli eventi di durata inferiore ai sette giorni continuativi e sempreché l'evento si sia verificato successivamente all'invio della domanda di iscrizione all'Ente. La durata complessiva della malattia o dell'infortunio deve essere attestata con apposito certificato medico rilasciato e trasmesso all'Ente ai sensi del successivo art. 3).

L'indennità di malattia è riconosciuta anche agli iscritti che, a causa di particolari gravi patologie, si trovino nella condizione di dover interrompere l'attività per cicli terapeutici, previsti in un'unica certificazione medica (quali, ad esempio, per chemioterapia o per dialisi), le cui singole sedute risultano singolarmente di durata inferiore ai 7 giorni "consecutivi", ma che, considerate collettivamente nel loro sviluppo, costituiscono un evento di durata complessiva superiore ai 7 giorni "continuativi".

In virtù delle conseguenze sanitarie legate all'emergenza **Covid-19**, l'indennità di malattia è riconosciuta anche agli iscritti cui sia stato prescritto, in accordo con i provvedimenti governativi, **un periodo di quarantena, non necessariamente riconducibile ad uno stato di contagio, purché debitamente attestato con apposito certificato rilasciato dal medico o da Struttura sanitaria competente** (vedi successivo art. 3).

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al presente bando, in caso di domande riguardanti posizioni con debiti al momento della definizione della relativa graduatoria, il richiedente, a pena di decadenza, dovrà aver proceduto preventivamente alla relativa regolarizzazione. In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo eventualmente spettante a titolo di malattia o infortunio (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e l'indennità verrà liquidata per la sola differenza. Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante a titolo di malattia o infortunio (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto non avrà provveduto, nel termine perentorio indicato dagli Uffici, alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Possono avvalersi della facoltà di beneficiare dell'indennità di malattia o infortunio anche gli eredi degli iscritti deceduti successivamente alla presentazione della domanda, qualora la domanda non sia stata regolarmente finalizzata dall'iscritto prima del decesso. I medesimi eredi possono ricorrere a tale facoltà anche in assenza della trasmissione telematica della domanda, ancorché abbiano tempestivamente comunicato agli Uffici l'intervenuto decesso, presentando apposita domanda all'indirizzo welfare@enpap.it o a mezzo raccomandata A/R presso la sede di via A. Cesalpino 1 (00161) Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del decesso, a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli iscritti che intendono richiedere l'attribuzione dell'indennità di malattia o infortunio - Bando relativo agli eventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021 - una volta terminata la condizione di inattività professionale, devono **presentare domanda, a pena di inammissibilità** della stessa, **entro il decimo giorno successivo al termine dell'evento** per il quale viene formulata la richiesta, **esclusivamente in via telematica** attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente <http://areariservata.enpap.it/home/> accedendo, con il proprio numero di matricola (oppure Codice Fiscale) e password, alla sezione "Prestazioni Assistenziali".

Nei soli casi di interruzione dell'attività per cicli terapeutici, definiti al precedente art. 2) la relativa istanza deve essere presentata al termine dell'intero periodo di terapie prescritto ovvero, in caso di prescrizioni di cicli terapeutici aventi durata pluriennale, al termine dell'anno in cui si sono verificate le interruzioni di attività (in tal caso la domanda deve essere formulata entro il 10° giorno successivo all'ultimo periodo di interruzione compreso nella richiesta), con applicazione, ai fini liquidatori, del solo limite annuo massimo di 180 giorni indennizzabili.

In sede di presentazione dell'istanza on-line dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata (in caso di mancata trasmissione del modello, l'istanza sarà considerata validamente presentata, ma non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun punteggio utile ai fini della graduatoria);
- b) fotocopia fronte e retro di un valido documento d'identità (allegato obbligatoriamente in formato file nel corso della procedura telematica, a pena di esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione);

c) copia della certificazione medica (allegato obbligatoriamente in formato file nel corso della procedura telematica, a pena di esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione) rilasciata, a conclusione dell'evento oggetto della richiesta, dal medico che ha accertato lo stato di inattività professionale (es: medico curante e/o convenzionato A.S.L., specialista) ovvero documentazione rilasciata agli stessi effetti da Struttura sanitaria pubblica. Tale certificazione dovrà contenere chiaramente l'esatta durata del periodo di inattività professionale e non dovrà, invece, indicare la diagnosi formulata.

La certificazione medica in originale di cui al punto c) dovrà essere trasmessa, a mezzo posta raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo al termine dell'evento.

In considerazione della condizione straordinaria legata alla diffusione del **Covid-2019**, laddove non sia possibile effettuare la trasmissione a mezzo Raccomandata della certificazione medica, farà fede la copia allegata alla domanda, corredata da autocertificazione di corrispondenza all'originale resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo welfare@pec.enpap.it.

ATTENZIONE: il certificato originale deve essere conservato perché al termine dell'emergenza sanitaria l'Ente potrà richiedere l'invio postale della certificazione originale a mezzo Raccomandata.

Eventuale documentazione integrativa richiesta dagli Uffici potrà essere inoltrata, sempre a pena di decadenza, accedendo di nuovo alla domanda già creata o attraverso posta certificata all'indirizzo welfare@pec.enpap.it, ovvero a mezzo posta raccomandata se si tratta di certificazione richiesta in originale, entro l'ulteriore termine indicato nella stessa richiesta degli Uffici. Le integrazioni pervenute oltre tale scadenza non saranno considerate valide ai fini dell'inclusione delle domande nella medesima graduatoria, con conseguente diniego della prestazione.

In considerazione della condizione straordinaria legata alla diffusione del **Covid-2019**, la certificazione medica comprovante l'eventuale **obbligo di quarantena** dovrà fornire indicazione del periodo di prognosi assegnato (vedi art. 2). In ogni caso, la domanda verrà inclusa nel Bando relativo al mese di gennaio 2021, laddove il periodo di quarantena abbia termine nello stesso mese. In caso contrario, potrà essere fatta richiesta di indennità nei prossimi Bandi.

In tutti i casi, in virtù delle concrete difficoltà collegate alla postalizzazione della documentazione cartacea, la certificazione attestante il periodo di inabilità professionale potrà essere anticipata a mezzo PEC all'indirizzo welfare@pec.enpap.it, comunicando, in tale occasione, il proprio impegno a spedire in un secondo momento la documentazione medica richiesta.

I **certificati medici** dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni indispensabili per la valutazione dell'istanza:

- l'esatta durata del periodo di malattia o infortunio;
- l'effettiva condizione di inattività professionale verificatasi in conseguenza della patologia, o comunque la sopravvenuta guarigione clinica a seguito del periodo di interruzione forzata dal lavoro, ovvero lo stato di inabilità professionale derivante da uno stato di prescritta quarantena.

Nel caso di domanda presentata per gravidanza a rischio ovvero interruzione di gravidanza, il certificato medico dovrà comprovare anche la data presunta del parto ovvero la data e la settimana di gestazione in cui si è verificato l'aborto spontaneo/terapeutico.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 4 - ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

L'ammontare dell'indennità giornaliera lorda è pari a 1/365° del reddito netto professionale denunciato e comunicato all'Ente, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Previdenza, nel secondo anno precedente la presentazione della domanda.

L'importo giornaliero così ottenuto è arrotondato ai 5,00 (cinque/00) euro superiori e comunque non inferiore a 20,00 (venti/00) euro e non superiore a 100,00 (cento/00) euro, per gli eventi con durata complessiva oltre i 20 giorni. Per gli eventi con una durata complessiva fino a 20 giorni, fermo restando gli importi minimi e massimi, il valore giornaliero riconosciuto è ragguagliato all'80% del valore lordo come sopra determinato.

Il valore complessivo dell'indennità liquidabile è dato dal prodotto dell'indennità giornaliera, come sopra determinata, moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili, con esclusione dei primi 6 giorni continuativi.

Laddove il richiedente sia coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia o infortunio derivante da altra tutela prevista obbligatoriamente, l'indennizzo complessivamente determinato al punto precedente sarà ridotto del 20%. A tal fine, all'atto della domanda, l'iscritto dovrà rendere apposita dichiarazione circa l'esistenza di altra copertura per l'evento di cui alla stessa domanda.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie sulla base dei seguenti criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione:

a) dell'entità del valore risultante dal modello ISEE e sulla base del seguente punteggio:

Rapporto - ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	2 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	4 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	6 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	8 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	10 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	9 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	7 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	5 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	3 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto

Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del modello ISEE entro i termini utili alla definizione della graduatoria, non verrà attribuito alcun punteggio per la componente reddituale.

b) della durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale sulla base del seguente punteggio:

Rapporto - Interruzione attività professionale/Punteggio	
Periodo di tempo di interruzione attività	Punteggio attribuito
fino a 20 giorni	2 punti
da 21 a 45 giorni	4 punti
da 46 a 90 giorni	6 punti
da 91 a 120 giorni	8 punti
da 121 a 150 giorni	10 punti
da 151 a 180 giorni	12 punti
oltre 180 giorni	15 punti

c) dell'esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto - Esercizio esclusivo libera professione/Punteggio	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	2 punti
Esclusività libera professione SI	20 punti

Per il presente Bando, ai fini della graduatoria, saranno considerate le domande presentate on-line per eventi terminati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà considerato quale ulteriore criterio la maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Welfare, via A. Cesalpino 1 (00161) Roma, al numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o al numero 069453261, oppure inviare una email PEC a welfare@pec.enpap.it.

* * *

Roma, dicembre 2020

*Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi*
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli